



ORDINANZA N. 25 DEL 03/10/2020

Oggetto : **ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.**

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza n. 22 del 17 agosto 2020, di pari oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00062 in data 2 Ottobre 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l'implementazione delle sedi vaccinali."

RAVVISATA la necessità di integrare la propria Ordinanza n. 22 del 17 agosto 2020 con le nuove disposizioni contenute nella Predetta Ordinanza regionale al fine di attuare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

ORDINA

Art.1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è disposto l'obbligo, su tutto il territorio del Comune di Micigliano, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell'Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;
2. E' fatto obbligo, altresì, sull'intero territorio del Comune di Micigliano di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva;
4. È vietato ogni assembramento di persone. Di conseguenza è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
5. L'utilizzo delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 2

1. Salvo che il fatto riscontrato non costituisca più grave reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

Inoltre, ordina la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoco;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano per 15 giorni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Publicato all'Albo Pretorio con

n. 431 da 03/10/2020

al 18/10/2020

Micigliano, li 03/10/2020

Il Membro Camerale

